



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S. GESTIONE PARCO VEICOLI**

ATTO N. DD 7119

Torino, 10/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S. 055) AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” CONDOTTA SUL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE MOD. FIAT PANDA 4X4, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ALD AUTOMOTIVE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA EURO 24.800,01, I.V.A. 22% E I.P.T. INCLUSE (C.U.P. C19I25001380004 - C.I.G. B8E6400600).

Premesso che:

- la Città di Torino, nel piano di rinnovo del proprio parco veicolare per l’anno 2018, verificata la vetustà del parco mezzi in uso ai propri Servizi, con crescenti costi di esercizio e manutenzione, ha aderito, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06716/055 del 17 dicembre 2018, esecutiva dal 20 dicembre 2018, alla convenzione CONSIP “*per la fornitura di veicoli a noleggio senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni*” denominata “*Autoveicoli in noleggio 13*”, acquisendo, a titolo di *locazione a lungo termine senza conducente*, per una durata di 72 mesi ed una percorrenza chilometrica massima di 100.000 km, n. 42 veicoli di varia tipologia, in sostituzione di altrettanti veicoli ormai obsoleti, tra i quali n. 5 veicoli operativi a trazione integrale mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz. (Lotto B - C.I.G. 7732783E63), dalla società LEASEPLAN ITALIA S.p.A., con sede legale in Trento (TN), Viale A. Olivetti n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 06496050151, partita I.V.A. 02615080963;
- con determinazione dirigenziale n. 1467 del 10 marzo 2025 si è preso atto della fusione per incorporazione della società LEASEPLAN ITALIA S.p.A. nella società ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Viale L. Gaurico n. 187, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07978810583, partita I.V.A. 01924961004, con conseguente subentro della suddetta nei rapporti contrattuali in essere tra la Città e la società incorporata, ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile;
- all’approssimarsi delle date di scadenza dei contratti di locazione, la società noleggiatrice ha proposto l’acquisto dei veicoli in oggetto (all. 1), formulando, a seguito della specifica manifestazione di interesse espressa della Città, apposita preventivazione di spesa (all. 2).

Considerato che:

- le condizioni di acquisto proposte risultano particolarmente convenienti dal punto di vista economico in quanto, nella formulazione del prezzo da corrispondere, vengono tenuti in considerazione i canoni di locazione finanziaria già corrisposti durante il periodo di noleggio e sono ricomprese le prestazioni accessorie relative al passaggio di proprietà da effettuare presso il presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), nonché la custodia, l'approntamento e la consegna dei mezzi presso un centro convenzionato con la società noleggiatrice, ubicato all'interno della Città di Torino o nei Comuni con essa confinanti;
- i veicoli si presentano in ottime condizioni di manutenzione e stato d'uso, in quanto sono stati sottoposti a regolare manutenzione durante il periodo di noleggio e non presentano danni alla carrozzeria e agli interni, eccedenti il normale stato d'usura. Prima del termine dei rispettivi contratti di noleggio, sono stati inoltre sottoposti ad accurato controllo tecnico-funzionale, il cui esito è conservato agli atti del Servizio Gestione Parco Veicoli, che ha certificato l'assenza di malfunzionamenti rilevanti;
- le convenzioni e gli accordi quadro attualmente attivati dalla CONSIP non consentono l'acquisizione di veicoli di tale tipologia, né a titolo di proprietà, né a titolo di locazione a lungo termine;
- la società ALD AUTOMOTIVE S.r.l. è abilitata alle negoziazioni sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nel Bando “*Beni*” / Categoria merceologica “*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*”;
- il Servizio Gestione Parco Veicoli, in ragione di quanto sopra ed in considerazione dei fabbisogni espressi dai Servizi della Città, ha individuato, nell'ambito del piano di rinnovo dell'autoparco municipale per il corrente anno, la necessità di acquisire, a titolo di proprietà, n. 2 veicoli del suddetto Lotto, optando per quelli con il miglior rapporto “stato d'uso” / “percorrenza chilometrica”;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024 in data 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce ai Servizi la competenza per le funzioni d'acquisto dei gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della relativa attività istituzionale (art. 8, comma 4). La negoziazione oggetto del presente provvedimento rientra, pertanto, tra le competenze del Servizio Gestione Parco Veicoli.

Per le sopra elencate motivazioni, si è proceduto ad esperire apposita *trattativa diretta* sul M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, finalizzata all'*affidamento diretto* della fornitura in oggetto (comprensiva delle prestazioni accessorie relative al passaggio di proprietà, approntamento e consegna dei veicoli), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con la società ALD AUTOMOTIVE S.r.l., per la quale è stato attestato il possesso di idonee e documentate esperienze pregresse, evincibili dall'apposita documentazione conservata agli atti del Servizio Gestione Parco Veicoli, per un importo complessivo, posto a base della negoziazione, di Euro 19.712,71, oltre ad Euro 4.336,80 per I.V.A. al 22% ed Euro 750,50 per I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), per un totale di Euro 24.800,01 (C.U.P. C19I25001380004 - C.I.G. B8E6400600), determinato in considerazione della proposta di acquisto a suo tempo trasmessa e della successiva preventivazione di dettaglio (all. 3).

In esito alla succitata trattativa diretta, la società ALD AUTOMOTIVE, con offerta formulata in data 30 ottobre 2025, ha confermato l'importo posto a base della negoziazione, senza alcun ribasso, per un importo complessivo risultante di Euro 24.800,01.

Verificata l'idoneità e la congruità dell'offerta formulata, nonché la completezza della documentazione trasmessa a corredo della stessa, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto della fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in favore della società ALD AUTOMOTIVE S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Viale L. Gaurico n. 187, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07978810583,

partita I.V.A. 01924961004, per una spesa complessiva di Euro 24.800,01 (I.V.A. 22% e I.P.T. incluse), ed all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Le condizioni di affidamento ed esecuzione della fornitura sono contenute nel documento "*Condizioni particolari della fornitura*" (all. 4), che modificano ed integrano le disposizioni contenute nelle "*Condizioni generali di contratto*" relative al Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*" del M.E.P.A (all. 5), e che, con il presente provvedimento, si approvano.

L'importo di affidamento della fornitura sarà impegnativo per tutta la durata del contratto, in quanto trattasi di fornitura ad esecuzione istantanea differita, e non potrà essere, pertanto, soggetto a revisione alcuna per gli aumenti che dovessero eventualmente verificarsi, ferme restando le condizioni di rinegoziazione previste ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Considerato che:

- i controlli previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, e di idoneità professionale, stabiliti ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. a), e 3 del medesimo decreto, eseguiti con le modalità previste dall'art. 15, comma 2, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411, mediante consultazione del F.V.O.E., hanno avuto esito positivo;
- la società ha fornito idonea documentazione probatoria di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 100, commi 1, lett. c), e 11, del D.Lgs. 36/2023;

ad esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto, con emissione dell'ordine di acquisto sulla piattaforma telematica del M.E.P.A., in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, non essendo previsti termini dilatori, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

I termini per la fornitura dei veicoli, pari a 60 giorni naturali consecutivi, oltre eventuali ulteriori 15 giorni per il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/01), decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto.

La stipulazione del contratto sarà comunque subordinata all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2020, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, mediante comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, considerato che non verrà richiesta la costituzione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del medesimo decreto, in ragione del modesto importo delle prestazioni affidate e delle ridotte tempistiche per la loro esecuzione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, come corretti ed integrati dal D.Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze d'acquisto attribuite al Servizio dall'art. 8, comma 4, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024 in data 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
2. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attualmente attive, ma può essere affidata mediante apposita procedura di *affidamento diretto*, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con le modalità della *trattativa diretta* condotta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nel Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*", ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012;
3. di dare atto che l'affidamento all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
4. di approvare l'affidamento diretto della fornitura in oggetto, comprensiva delle prestazioni accessorie relative al passaggio di proprietà, approntamento e consegna dei veicoli, e le condizioni particolari di fornitura contenute nel documento "*Condizioni particolari della fornitura*" (all. 4), che modificano ed integrano le disposizioni contenute nelle "*Condizioni generali di contratto*" relative al Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*" del M.E.P.A. (all. 5), alla società ALD AUTOMOTIVE S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Viale L. Gaurico n. 187, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07978810583, partita I.V.A. 01924961004, per un importo complessivo di Euro 19.712,71, oltre ad Euro 4.336,80 per I.V.A. al 22% ed Euro 750,50 per I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), per un totale di Euro 24.800,01;
5. di impegnare la spesa di cui al precedente p.to 4) con le imputazioni riportate nel dettaglio economico - finanziario in appendice.
La spesa è finanziata con mezzi straordinari di bilancio. L'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2025 / 2027;
6. di dare atto che l'importo di affidamento della fornitura sarà impegnativo per tutta la durata del contratto, in quanto trattasi di fornitura ad esecuzione istantanea differita, e non potrà essere, pertanto, soggetto a revisione alcuna per gli aumenti che dovessero eventualmente verificarsi posteriormente all'offerta economica, ferme restando le condizioni di rinegoziazione previste ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023;
7. di attestare che non è stata richiesta, alla succitata società, la costituzione della garanzia

definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del medesimo decreto, in ragione del modesto importo delle prestazioni affidate e delle ridotte tempistiche per la loro esecuzione;

8. di dare atto che, ad esecutività del presente provvedimento, considerato che i controlli previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. 94, 95 e 100, commi 1 - lett. a) e c), 3 e 11, del medesimo decreto, si procederà alla stipulazione del contratto, con emissione dell'ordine di acquisto, sulla piattaforma telematica del M.E.P.A., in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, non essendo previsti termini dilatori, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto sarà subordinata all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2020, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, mediante comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

9. di attestare che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico relativa al rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors, in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
10. di attestare che la l'operatore economico ha accettato l'impegno ad osservare sia il *Patto d'integrità* della Città di Torino, di cui all'All. 1.1 del regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, n. 411, sia il *Codice di comportamento* della Città;
11. di dare atto che la presente determinazione, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128, e successiva circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
12. di attestare che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti effettuati in favore della ditta, verranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (C.I.G. B8E6400600);
13. di attestare che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto;
14. di dare atto che i beni acquisiti saranno presi in carico sul registro di inventario dei beni mobili della Città n. 562 – Servizio Gestione Parco Veicoli;
15. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
16. di nominare Responsabile Unico del Progetto l'ing. Marco GIRAUDO;
17. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e delle disposizioni del "Codice di comportamento" della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta Dirigente e al Responsabile Unico del Progetto;
18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 24.800,01, I.V.A. 22% e I.P.T. incluse, con le seguenti imputazioni:

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Miss.</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro Aggreg.</i>	<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scad. obbligaz.</i>
Euro 24.800,01	2025	01	11	2	02	116300002002	055	2025
Descrizione capitolo e articolo	<i>GESTIONE PARCO VEICOLI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055</i>							
Conto finanziario n°	<i>U.2.02.01.01.999</i>							
Descrizione conto finanziario	<i>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.</i>							

La spesa è finanziata da alienazioni, costit. diritti e cessione terreni, contributi agli investimenti.

L'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2025 / 2027.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Chiara Verdolin

Sei interessato a valutare l'acquisto della tua vettura a noleggio che è prossima alla scadenza?

Gentile conducente,

abbiamo il piacere di informarti che puoi acquistare il veicolo che stai utilizzando e che è prossimo alla scadenza.

L'acquisto a condizioni di sicuro interesse è riservato a te, ai tuoi parenti e ai tuoi amici.

Il team di LeasePlan è a tua completa disposizione per fornirti tutte le informazioni e ti darà supporto qualora decidessi di procedere all'acquisto. Per conoscere le modalità e i tempi di acquisto dell'auto in oggetto puoi inviare una email all'indirizzo: usatodriver@leaseplan.it inserendo targa e chilometraggio attuale del veicolo.

Per tutte le informazioni relative alla riconsegna, ti invitiamo a seguire il breve vademecum disponibile nel nostro sito, al seguente [link](#)

Per maggiori informazioni relativamente alla valutazione di acquisto del tuo usato, puoi contattarci all'indirizzo email indicato usatodriver@leaseplan.it

Augurandoci che queste informazioni possano essere di interesse, ti inviamo cordiali saluti.

LeasePlan Italia



R: Città di Torino -Manifestazione di interesse all'acquisto veicoli(Fiat panda 4X4) - Richiesta valutazione mezzi

1 messaggio

MARIOTTI Edoardo <edoardo.mariotti@ayvens.com>

16 settembre 2025 alle ore 13:16

Rispondi a: MARIOTTI Edoardo <edoardo.mariotti@ayvens.com>

A: "Orsini, Michele" <michele.orsini@comune.torino.it>

Cc: Marco Giraudo <marco.giraudo1@comune.torino.it>, Chiara Verdolin <chiara.verdolin@comune.torino.it>

targa	km	scadenza	quotazione iva inclusa e passaggio incluso	modello
FW553MA	54.900	26/09/2025	ricesegnata	Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz
FW550MA	16.600	20/10/2025	12.400,00 €	Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz
FW548MA	19.500	21/10/2025	12.500,00 €	Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz
FW552MA	12.400	22/10/2025	12.500,00 €	Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz
FW551MA	21.300	23/10/2025	12.300,00 €	Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz

Buon pomeriggio,

inoltre quanto richiesto, sono a segnalarvi però che il veicolo FW553MA è già stato riconsegnato e non so se ancora disponibile alla vendita.

Attendo vostre in merito alle quotazioni

Buon lavoro

Saluti

Edoardo MARIOTTI

Remarketing Driver Telesales Specialist

Direzione Remarketing

- Cell: +39 327 8181000

E-mail: edoardo.mariotti@ayvens.com

Viale Bodio, 33-39 (Bodio 2) | 20158 Milano | Italia

Da: Orsini, Michele <michele.orsini@comune.torino.it>

Inviato: martedì 2 settembre 2025 10:24

A: MARIOTTI Edoardo <Edoardo.MARIOTTI@aldautomotive.com>

Cc: Marco Giraudo <marco.giraudo1@comune.torino.it>; Chiara Verdolin <chiara.verdolin@comune.torino.it>

Oggetto: Città di Torino -Manifestazione di interesse all'acquisto veicoli(Fiat panda 4X4) - Richiesta valutazione mezzi

[EMETTEUR EXTERNE] / [EXTERNAL SENDER]michele.orsini@comune.torino.it

Soyez vigilant avant d'ouvrir les pièces jointes ou de cliquer sur les liens. En cas de doute, signalez le message via le bouton "Message suspect" ou consultez go/secu.

Be cautious before opening attachments or clicking on any links. If in doubt, use "Suspicious email" button or visit go/secu.

In riferimento alla Vostra proposta di acquisto dei veicoli a fine noleggio di cui si è titolari , "Compra l'auto che conosci"(in allegato) ed alla conseguente manifestazione di volontà espressa della Città di Torino di aderire, con la presente si richiede la valutazione delle vetture di seguito indicate con l'evidenza dei chilometri percorsi alla data odierna:

Veicolo	targa	Consegna	Riconsegna	Chilometraggio	Fornitore
Lotto B - Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz.	FW553MA	27/09/2019	26/09/2025	Km 54.900 ad oggi	LeasePlan Italia S.p.A.
Lotto B - Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz.	FW550MA	21/10/2019	20/10/2025	Km 16.600 ad oggi	LeasePlan Italia S.p.A.
Lotto B - Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz.	FW548MA	22/10/2019	21/10/2025	Km 19.500 ad oggi	LeasePlan Italia S.p.A.
Lotto B - Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz.	FW552MA	23/10/2019	22/10/2025	Km 12.400 ad oggi	LeasePlan Italia S.p.A.
Lotto B - Fiat Panda 0,9 Twin Air Turbo 85cv 4x4 Bz.	FW551MA	24/10/2019	23/10/2025	Km 21.300 ad oggi	LeasePlan Italia S.p.A.

Restiamo in attesa di comunicazioni in merito.

Cordiali saluti

--

Michele Orsini

Città di Torino

Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato

Divisione Servizi Generali

Servizio Gestione Parco Veicoli

Tel. 011 01134102



image001.png
2K

ACQUISTO VEICOLI MEPA COMUNE TORINO FW551MA FW552MA

1 messaggio

MARIOTTI Edoardo <edoardo.mariotti@ayvens.com>

29 settembre 2025 alle ore 11:57

Rispondi a: MARIOTTI Edoardo <edoardo.mariotti@ayvens.com>

A: Marco Giraud <marco.giraud1@comune.torino.it>

Cc: "Orsini, Michele" <michele.orsini@comune.torino.it>

FW551MA

FATTURAZIONE IVA 22%

	Imponibile		iva
Prezzo veicolo	9.730,99	22%	2.140,82
IPT * totale passaggio	375,25	0%	-
Oneri amministrativi * fissi a prescindere	43,4	22%	9,55
	10.149,64	totale	2.150,36
totale fattura	12.300,00		

FW552MA

FATTURAZIONE IVA 22%

	Imponibile		iva
Prezzo veicolo	9.894,92	22%	2.176,88
IPT * totale passaggio	375,25	0%	-
Oneri amministrativi * fissi a prescindere	43,4	22%	9,55
	10.313,57	totale	2.186,43
totale fattura	12.500,00		

Edoardo MARIOTTI

Remarketing Driver Telesales Specialist



CITTA' DI TORINO

AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A.

TRATTATIVA DIRETTA n. 5536716

C.U.P.: C19I25001380004

Acquisto di n. 2 autovetture mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA

Sommario

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.....	3
1. Oggetto della fornitura	3
2. Durata e valore del contratto	4
3. Requisiti dell'operatore economico.....	4
4. Modalità di partecipazione	5
5. Soccorso istruttorio.....	6
6. Costi per la sicurezza.....	6
7. Affidamento	6
8. Garanzie	7
9. Comunicazioni.....	7
10. Accesso agli atti	8
11. Subappalto.....	8
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	9
12. Obblighi dell'affidatario	9
13. Revisione prezzi	10
14. Rinegoziazione	10
15. Personale	10
16. Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva	11
17. Controlli sull'esecuzione	11
18. Penalità	12
19. Risoluzione del contratto.....	13
20. Recesso	14
21. Ordinazione e pagamento	14
22. Osservanza Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro.....	15
23. Divieto di cessione del contratto – Modalità di cessione del credito	15
24. Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi.....	16
25. Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto	16
26. Domicilio e foro competente.....	16
27. Trattamento dei dati personali.....	16

Allegati

1. Verbale di riconsegna FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz. targ. FW551MA
2. Verbale di riconsegna FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz. targ. FW552MA
3. Istanza di ammissione
4. Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro
5. Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali
6. Certificato di regolare esecuzione della fornitura
7. Informativa trattamento dei dati personali

La Città di Torino intende procedere all'acquisto della fornitura in oggetto mediante *affidamento diretto*, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con le modalità della *trattativa diretta* condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) – Bando “*Beni*” / Categoria merceologica “*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*”, in attuazione del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

Le condizioni del contratto che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta saranno integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “*Beni*” / Categoria merceologica “*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

1. Oggetto della fornitura

La procedura di appalto ha per oggetto l'acquisto, in un unico lotto indivisibile, di n. 2 autovetture mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz., targg. FW551MA (n. telaio ZFA31200003C25774) e FW552MA (n. telaio ZFA31200003C25762), noleggiate dalla Città di Torino in adesione alla convenzione CONSIP “*per la fornitura di veicoli a noleggio senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni*” denominata “*Autoveicoli in noleggio 13*”, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06716/055 del 17 dicembre 2018, esecutiva dal 20 dicembre 2018, per una durata di 72 mesi ed una percorrenza chilometrica massima di 100.000 km (ordinativo di fornitura n. 4695729 del 21 dicembre 2018 – C.I.G. 7732783E63), il cui contratto si è concluso in data 3 ottobre 2025.

Le autovetture, effettuate le operazioni di restituzione per fine noleggio previste dalla succitata convenzione, dovranno essere messe a disposizione dell'Amministrazione, per il ritiro, presso un apposito centro di consegna convenzionato ubicato all'interno della Città di Torino o nei Comuni con essa confinanti, con modalità e tempistiche definite nei successivi parr. 2 e 12, nelle medesime condizioni d'uso e percorrenza chilometrica risultanti dai verbali di riconsegna sottoscritti dalle parti (all. 1 e 2), complete della documentazione aggiornata per passaggio di proprietà e delle dotazioni di bordo elencate nel successivo par. 12, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione rispetto all'importo di affidamento della fornitura, risultante ai sensi del successivo par. 7.

L'affidamento sarà disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”).

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, si applicheranno le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), relativamente alla procedura di affidamento ed alle altre attività amministrative, e le disposizioni del Codice Civile, relativamente alla stipula del contratto ed alla successiva fase di esecuzione dell'appalto.

La prestazione principale sarà costituita dalla fornitura delle autovetture, complete delle dotazioni e degli accessori individuati al successivo par. 12 (CPV: 34113000-2); le ulteriori prestazioni richieste, finalizzate al passaggio di proprietà ed alla consegna dei mezzi presso l'apposito centro convenzionato, si configureranno, invece, come "accessorie" a quella principale.

2. Durata e valore del contratto

La fornitura e le ulteriori prestazioni accessorie richieste dovranno essere effettuate entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il suddetto termine potrà essere prorogato di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto ed il termine fissato per la conclusione delle prestazioni includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/01).

La sottoscrizione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 17, commi 2 e 5, e 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9, del medesimo decreto.

L'importo dell'affidamento posto a base della trattativa ammonta ad Euro 19.712,71, oltre ad Euro 4.336,80 per I.V.A. al 22% ed Euro 750,50 per I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), per complessivi Euro 24.800,01.

Nell'importo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione della fornitura e delle relative prestazioni accessorie, individuate nel precedente par. 1.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

In particolare, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui al precedente par. 1, fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, potrà imporre l'esecuzione all'appaltatore, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'avvio della procedura di affidamento della fornitura non vincolerà l'Amministrazione alla conclusione del medesima ed alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate all'effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

3. Requisiti dell'operatore economico

L'operatore economico dovrà essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 36/2023 ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, nonché dei seguenti requisiti minimi di ordine speciale, di cui al successivo art. 100:

- idoneità professionale, ai sensi dei commi 1, lett. a), e 3, mediante iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività coerenti con quelle della presente procedura di appalto;
- capacità tecnica e professionale, ai sensi dei commi 1, lett. c), e 11, mediante esecuzione, negli ultimi 10 (dieci) anni, di forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, per un importo complessivo minimo non inferiore ad Euro 20.000,00 (oltre I.V.A. 22%).

L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito F.V.O.E.), ai sensi degli artt. 24 e 99, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

A tal proposito, l'operatore economico sarà tenuto ad inserire nel F.V.O.E. tutti i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei suddetti requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo stesso o non siano già in possesso dell'Amministrazione, ovvero non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, ai sensi dell'art. 99, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, o il mancato possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del medesimo decreto, costituiranno causa di esclusione automatica dalla procedura di affidamento; la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 sarà invece accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, con le modalità previste dall'art. 96 del medesimo decreto, e solo al termine di tale procedura potrà costituire causa di esclusione dall'affidamento.

4. Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà trasmettere in via telematica, sulla piattaforma del M.E.P.A., secondo le modalità ivi previste, la seguente documentazione:

Busta amministrativa

- istanza di ammissione, contenente le dichiarazioni indicate nel fac-simile allegato al presente documento (all. 3), rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili;
- dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, resa compilando il fac-simile allegato al presente documento (all. 4);
- Patto di integrità della Città di Torino (all. 5);
- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità;
- elenco delle forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, eseguite negli ultimi 10 (dieci) anni, con indicazione dell'oggetto, delle date di esecuzione e dei destinatari, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale individuati nel par. 3 del presente documento.

Busta economica

- offerta economica, formulata con le modalità previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), contenente l'indicazione dello sconto percentuale unico ed uniforme applicato sull'importo posto a base della trattativa per la fornitura e le relative prestazioni accessorie, di cui al par. 1 del presente documento.

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri aziendali e della sicurezza concernenti l'adempimento delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, da sostenere per la perfetta esecuzione della fornitura.

Ai fini dell'affidamento si procederà alla verifica dell'offerta, qualora risulti anormalmente bassa, con le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico.

5. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata, di cui al precedente par. 4 (mancanza di elementi, inesattezza, incompletezza, irregolarità non essenziale degli elementi), ovvero il difetto di sottoscrizione della medesima, potranno essere sanate attraverso la procedura di *soccorso istruttorio*, di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta economica.

Costituiranno invece irregolarità essenziali - non sanabili - le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del suo contenuto o del soggetto responsabile della stessa, e le dichiarazioni non veritiere, con specifico riferimento al possesso dei requisiti prescritti al precedente par. 3 ed alle disposizioni normative pertinenti con l'appalto.

In caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, l'Amministrazione assegnerà un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto da integrare / regolarizzare.

Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di affidamento, non concludendo il relativo contratto.

6. Costi per la sicurezza

Saranno a totale carico dell'operatore economico tutti gli oneri per la sicurezza da sostenere per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti alle attività svolte nell'ambito dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

7. Affidamento

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023.

A tal fine l'operatore economico dovrà formulare apposita offerta economica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica del M.E.P.A., indicando lo sconto percentuale offerto sull'importo posto a base della trattativa (al netto dell'I.V.A.) individuato nel precedente par. 2.

La Stazione appaltante potrà decidere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'esame dell'offerta, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, qualora questa non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno, pertanto, prese in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che l'operatore economico non sia incorso nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. L'efficacia dell'aggiudicazione sarà pertanto subordinata alla verifica dei suddetti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui al precedente par. 3.

I controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto, nonché dell'art. 15, comma 2, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411, mediante consultazione del F.V.O.E.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale sarà fornita:

- in caso di forniture prestate a favore di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, C.I.G., nominativo Ente e Unità organizzativa, telefono, e-mail del R.U.P.), per consentire il reperimento d'ufficio della relativa certificazione da parte della Stazione appaltante;
- in caso di forniture prestate in favore di committenti privati, mediante trasmissione dell'originale o della copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero della relativa documentazione contabile di fatturazione delle prestazioni eseguite.

L'aggiudicatario dovrà produrre i documenti probatori utili ad effettuare i suddetti controlli e verificare quanto dichiarato in sede di offerta entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima.

La sottoscrizione del contratto avverrà, con firma digitale, entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non applicandosi i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in attuazione di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del medesimo decreto.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del F.V.O.E. o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023, decorsi 30 (trenta) giorni dall'avvio dei controlli, l'Amministrazione procederà comunque all'affidamento della fornitura ed alla sottoscrizione del relativo contratto, con acquisizione dell'autocertificazione dell'operatore economico che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle succitate cause di esclusione.

Qualora, a conclusione dei controlli, sia accertato che l'operatore economico è privo dei requisiti prescritti, l'Amministrazione, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eventualmente già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo contestualmente alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. Garanzie

In attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai fini del presente affidamento non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria, di cui all'art. 106 del medesimo decreto.

In considerazione dell'importo delle prestazioni affidate, sensibilmente inferiore alla soglia che ne autorizza l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, e delle ridotte tempistiche per la loro esecuzione, come individuate al precedente par. 2, non si richiede altresì la costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del medesimo decreto.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni relative all'affidamento saranno fornite con le modalità individuate dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, nei termini previsti dall'art. 90, comma 1, del medesimo decreto.

10. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura sarà assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

11. Subappalto

Il subappalto sarà disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non potrà essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Potranno essere oggetto di subappalto le attività accessorie a quella principale, individuate al par. 1 del presente documento.

Non si configureranno invece come attività affidate in subappalto quelle elencate all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico dovrà indicare, nell'autodichiarazione prodotta ai sensi del par. 4 del presente documento, le attività che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tale indicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Successivamente, in fase di esecuzione dell'appalto, dovrà far pervenire all'Amministrazione apposita richiesta di attivazione del subappalto, per le attività indicate, formulata secondo il fac-simile reperibile al seguente link: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>, corredata da tutti i documenti richiesti.

L'Amministrazione provvederà quindi ad autorizzare il subappalto, effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'All. I.1 al D.Lgs. 36/2023.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Tra l'operatore economico affidatario e i subappaltatori non dovranno sussistere forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

L'appaltatore e i subappaltatori saranno responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione relativamente alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di subappalto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 11, lett. a) e c), dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

A tal proposito, l'appaltatore dovrà garantire ai lavoratori del subappaltatore le stesse tutele economiche e normative garantite per il proprio personale, ai sensi dell'art. 102, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario sarà inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

12. Obblighi dell’affidatario

Tracciabilità flussi finanziari

L’operatore economico sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

A tal proposito, l’operatore economico dovrà comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’affidamento della fornitura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Comunicazione nominativo Referente

L’operatore economico dovrà designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato all’Amministrazione.

Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali non conformità. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, munito di delega espressa da parte dell’operatore economico, dovranno intendersi fatte direttamente all’affidatario stesso.

Modalità di esecuzione della fornitura

L’esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata con la massima diligenza ed avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente documento, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’appalto.

I veicoli dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione, per il ritiro, presso un apposito centro di consegna convenzionato, ubicato all’interno della Città di Torino o nei Comuni con essa confinanti.

A tal proposito, l’operatore economico dovrà avvisare l’Amministrazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, contattando i recapiti telefonici forniti in sede di sottoscrizione del contratto, al fine di consentire la predisposizione degli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura e l’attivazione delle relative polizze assicurative.

All’atto della consegna i veicoli dovranno essere equipaggiati dei seguenti accessori / dotazioni di bordo:

- kit di gonfiaggio / riparazione pneumatici;
- doppia chiave di avviamento;
- triangolo;
- gilet alta visibilità;
- kit di primo soccorso;

nonché della seguente documentazione:

- manuale d’uso e manutenzione;
- carta di circolazione aggiornata, recante l’attestazione dell’avvenuto passaggio di proprietà a nome della Città di Torino presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), a cura e spese dell’operatore economico, con la seguente intestazione:
 - Comune di Torino
 - Piazza Palazzo di Città, 1 – Torino (TO)

- partita I.V.A.: 00514490010

I veicoli non dovranno presentare malfunzionamenti e dovranno essere consegnati nelle medesime condizioni d'uso riscontrate al momento della scadenza dei relativi contratti di noleggio, risultanti dai verbali di riconsegna sottoscritti dalle parti (all. 1 e 2), per quanto attiene a:

- percorrenza chilometrica (con una tolleranza dello 0,5% sul valore verbalizzato);
- pulizia (i veicoli dovranno essere consegnati in buone condizioni di pulizia, sia della carrozzeria, sia degli interni);
- pneumatici (gli pneumatici dovranno essere della medesima tipologia ed avere livelli di usura del battistrada non inferiori a quelli verbalizzati a fine noleggio);
- carrozzeria ed interni (i veicoli non dovranno presentare danni alla carrozzeria, agli elementi ad essa riconducibili ed agli interni, ulteriori a quelli verbalizzati all'atto della riconsegna come "normale usura" o attribuiti ad incuria / negligenza / imperizia nell'utilizzo dei stessi durante il periodo di noleggio).

13. Revisione prezzi

L'importo di affidamento della fornitura sarà impegnativo per tutta la durata del contratto, in quanto trattasi di fornitura "ad esecuzione istantanea" differita, e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per gli eventuali aumenti che dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica, fermo restando quanto previsto dal successivo par. 14.

14. Rinegoziazione

In caso di sopravvenute circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi avrà diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

15. Personale

L'operatore economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'operatore economico dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che derivino dall'esecuzione del contratto.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

16. Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito D.U.R.C.), l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

17. Controlli sull'esecuzione

L'esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.), ing. Marco Giraudo, con il supporto degli Assistenti nominati, geom. Giancarlo Buonocore e rag. Michele Orsini, e dei Referenti dei servizi destinatari della fornitura.

Il R.U.P. svolgerà le attività di coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile e vigilanza nella fase esecutiva dell'affidamento, al fine di assicurarne la regolare esecuzione, nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione sarà accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente documento, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L'esito della verifica di conformità della fornitura sarà considerato positivo nel caso in cui:

- i veicoli siano conformi in ogni loro componente, dotazione e accessorio a quanto richiesto nel presente documento;
- i veicoli siano stati consegnati nelle medesime condizioni d'uso e percorrenza chilometrica rilevate al momento della scadenza dei contratti di noleggio, non presentino malfunzionamenti e siano pronti per essere messi in servizio, con specifico riferimento a quanto prescritto nel par. 12 del presente documento;
- i veicoli siano stati regolarmente volturati a nome della Città presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), a cura e spese dell'operatore economico, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento, e siano dotati di carta di circolazione aggiornata, recante l'intestazione al Comune di Torino, come previsto nel precedente par. 12.

All'esito positivo della verifica di conformità, il R.U.P., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, emetterà idoneo certificato di regolare esecuzione della fornitura, utilizzando il fac-simile allegato al presente documento (all. 6).

Detto certificato verrà trasmesso all'operatore economico e dovrà essere inserito sulla piattaforma di interscambio gestita dall'Agenzia delle Entrate (Sdl), unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo par. 21.

In presenza di riscontrate non conformità, il R.U.P. provvederà ad inoltrare formale diffida all'operatore economico, che dovrà provvedere alla risoluzione / eliminazione di quanto contestato entro il termine insindacabilmente assegnato dall'Amministrazione.

I veicoli non conformi dovranno essere ritirati dall'operatore economico con la massima sollecitudine, per l'avvio delle operazioni di ripristino; in alternativa, qualora le attività da porre in essere per la risoluzione delle non conformità lo consentano, potranno essere rimessati nei locali di proprietà dell'Amministrazione, a rischio e spese dell'operatore economico, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la conservazione e custodia.

Qualora il fornitore non provveda ad adempiere a quanto sopra, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione delle non conformità segnalate rivolgendosi ad altri operatori economici, a carico e maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente documento al successivo par. 18.

Resta inteso che l'esito positivo della verifica di conformità non costituirà accettazione senza riserve dei veicoli da parte della Città, avendo quest'ultima il diritto di denunciare successivamente eventuali malfunzionamenti e vizi palesi ed occulti, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.

18. Penalità

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattualmente previste con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità e non conformità nell'esecuzione delle succitate prestazioni, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il R.U.P. procederà all'applicazione delle penali stabilite nel presente paragrafo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente cagionato.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per inadempimento o ritardato / irregolare / non conforme adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte saranno applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente in misura non superiore al 10% dello stesso, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, inadempimento o non conformità riscontrata.

In particolare saranno applicate le penali di seguito individuate nei seguenti casi:

Ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali

Per inosservanza dei termini di consegna dei veicoli, volturati e completi della carta di circolazione aggiornata, attestante l'avvenuto passaggio di proprietà a nome del Comune di Torino, ai sensi dei parr. 1 e 12 del presente documento, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti al par. 2, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1,5 per mille del corrispettivo dell'affidamento (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Carenze qualitative

La mancata risoluzione / eliminazione delle non conformità rilevate in sede di verifica di conformità della fornitura entro il termine massimo indicato dalla Città, in ordine alla mancata consegna delle dotazioni di bordo previste nel par. 12 del presente documento ed all'eliminazione degli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati, non presenti al momento della scadenza dei contratti di noleggio, comporterà

l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno solare di ritardo (I.V.A. esclusa).

Altre inosservanze alle condizioni del presente documento

In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni individuate dal presente documento, per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità, calcolata sul valore della fornitura, pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa).

Le penali saranno applicate dal R.U.P. in sede di conto finale o di rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, e saranno addebitate per compensazione, a valere sulla fattura emessa a pagamento della fornitura.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata (10% dell'ammontare netto contrattuale), il R.U.P. potrà altresì promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto, per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo.

Sarà ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che quanto contestato non è a lui imputabile.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà comunicare, per iscritto, le proprie giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette giustificazioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto, nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'operatore economico sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, l'Amministrazione, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per compiere la prestazione non conforme, potrà procedere d'ufficio alla sua esecuzione, qualora l'inadempimento permanga, in danno dell'operatore economico inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

19. Risoluzione del contratto

Il R.U.P. potrà proporre la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, avviando, in contraddittorio con l'operatore economico, il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'All. II.14 al medesimo decreto.

20. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'operatore economico mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, calcolato come indicato dall'art. 11 dell'All. II.14 al medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Amministrazione prenderà in consegna le eventuali forniture fino a quel momento effettuate e ne effettuerà la relativa verifica di conformità, ai sensi del par. 17 del presente documento.

21. Ordinazione e pagamento

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'operatore economico ad eseguire le prestazioni previste dal presente documento.

Il pagamento della fattura emessa a pagamento della fornitura sarà subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al par. 1 del presente documento;
- alla verifica di correttezza contributiva, tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

La fattura, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovrà contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, come di seguito specificato.

In ottemperanza al D.M. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

La fattura elettronica, corredata del certificato di regolare esecuzione della fornitura, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco del Servizio della Civica Amministrazione che appalta la fornitura: A4VCVH;
- codice unico di progetto (C.U.P.);
- codice identificativo gara (C.I.G.);
- n. determinazione di impegno spesa e n. ordine;
- codice I.B.A.N. completo;
- data di esecuzione della fornitura.

Il completo rispetto delle suddette modalità sarà condizione necessaria per la decorrenza dei termini di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di regolare esecuzione della fornitura) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'I.V.A.), dovrà riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione in favore dell'operatore economico del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile) ed al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. n. 2130 del 19 giugno 2023.

Per le transazioni relative ai pagamenti ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal par. 12 del presente documento, a cui si fa rimando.

22. Osservanza Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro

Osservanza Leggi e Decreti

L'operatore economico sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.

In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla riduzione del contratto in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste da leggi o altre disposizioni eventualmente emanate.

Sarà a carico dell'operatore economico la piena attuazione, nei riguardi del proprio personale dipendente, degli obblighi assicurativi, retributivi e contributivi, nonché di ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'operatore economico sarà inoltre sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione

Sicurezza sul lavoro

L'operatore economico si impegnerà ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno sarà assunto già in sede di presentazione dell'offerta, mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro", di cui al precedente par. 4.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), di cui al comma 3 del medesimo articolo, in quanto l'affidamento prevede una mera fornitura, senza operazioni di posa in opera.

23. Divieto di cessione del contratto – Modalità di cessione del credito

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente documento.

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411, e dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del medesimo decreto.

Le cessioni di credito, ai sensi dell'art. 6 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente notificate all'Amministrazione.

24. Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico dell'operatore economico affidatario, comprese quelle contrattuali.

25. Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'operatore economico, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà secondo termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

26. Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Sarà pertanto esclusa la competenza arbitrale, così come non troverà applicazione l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. 28/2010.

27. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della trattativa regolata dal presente documento.

A tal proposito viene allegata l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (all. 7).

In sede di presentazione della documentazione richiesta (par. 4), l'operatore economico fornirà all'Amministrazione il consenso al trattamento dei dati tramite il proprio fascicolo virtuale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto.

Verbale di riconsegna

1. Anagrafico

Data di restituzione	3/10/25
Ora	9:59
Luogo	RIVOLI (TO)
Centro di riconsegna	TRISCAR SRL
Indirizzo centro di riconsegna	VIA ROVIGO, 11
Targa	FK 551 MA

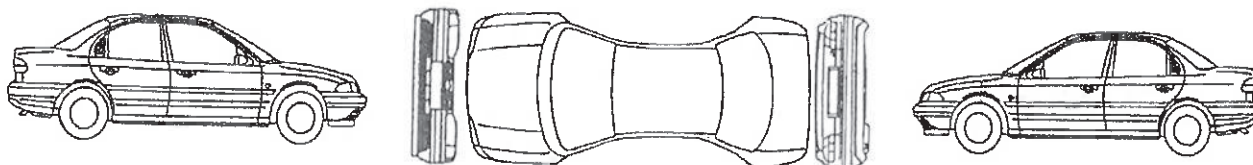
N° Contratto	
Km	21378
Marca e Modello	FIAT PANDA
Colore	BIANCO
Tipo Utilizzatore (drive, cliente)	DRIVER
Nome società	COMUNE DI TORINO

2. Equipaggiamenti e Dotazioni

Libretto di Circolazione/Documento Unico	☒	NO
Libretto Uso e Manutenzione	☒	NO
Targa posteriore	☒	NO
Targa anteriore	☒	NO
Doppie chiavi	☒	NO

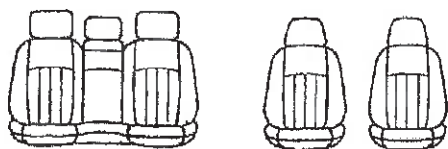
Loghi/Pubblicità	SI	☒
Navigatore Funzionante	SI	☒
Cerchi in lega	SI	☒
Stato Veicolo Marcante	☒	NO
Fuel Card (se prevista)	SI	☒

3. Stato d'uso (verifica carrozzeria, cristalli, gomme)



Tipo anomalia	batteria scarica	Posizione	
---------------	------------------	-----------	--

3A. Interni e Pneumatici



Sedili anteriori sporchi	SI	☒
Sedili posteriori sporchi	SI	☒
Tappetini presenti	☒	NO

Cappelliera	☒	NO
Kit Gomme (Tire kit)	☒	NO
Spie accese	SI	☒

Tipo anomalia	presenti: idrogel e p. lit. kit primo soccorso	Posizione	
---------------	--	-----------	--

Usurato	SI/NO	Stato cerchi
ASX	SI	OK
ADX	SI	OK
PSX	SI	OK
PDX	SI	OK

N.B.: Il presente verbale riportante lo stato d'uso rileva gli aspetti evidenti ad un primo esame visivo delle condizioni del veicolo. Pertanto, come previsto dalle condizioni generali di locazione, lo stato d'uso finale del veicolo sarà rilevato da perito iscritto all'albo, tenendo conto anche del presente verbale. Sarà dunque redatta perizia, da considerarsi allegato del presente verbale, contenente quantificazione dei danni rilevati. Il Cliente dichiara di accettare lo stato d'uso del veicolo come descritto nel presente documento e nella successiva perizia eseguita da perito, il cui giudizio finale sarà insindacabile. La ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico si riserva di addebitare ogni danno emergente dalla mancata restituzione di eventuali accessori mancanti in sede di restituzione, ivi comprese le chiavi ed i duplicati del veicolo. Gli ulteriori danni al veicolo come rilevati saranno addebitati nella misura di cui alla Lettera di addebito, da considerarsi pure allegato alla presente, sulla base della perizia, tenendo conto della regolarità delle denunce effettuate e delle eventuali limitazioni di responsabilità previste dalle condizioni generali e particolari di locazione. La perizia, la lettera di addebito ed il compendio fotografico saranno disponibili per il Cliente sul profilo personale My Ayvens entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.

Timbro e/o Firma dell'ente preposto al ritiro

FABIO ZUCCHETTI

TRISCAR
VIA ROVIGO 9/11
10098 RIVOLI TO
TEL. 011-9588275

Firma Utilizzatore Per Riconsegna del veicolo

MARIO GIRASOLE

Mario Girasole



ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia

Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



Verbale di riconsegna

1. Anagrafico

Data di restituzione	3/10/25
Ora	16:26
Luogo	RIVOLI (TO)
Centro di riconsegna	TRISCAR S.r.l.
Indirizzo centro di riconsegna	VIA RAVIGIO 9
Targa	FLV 552 MA

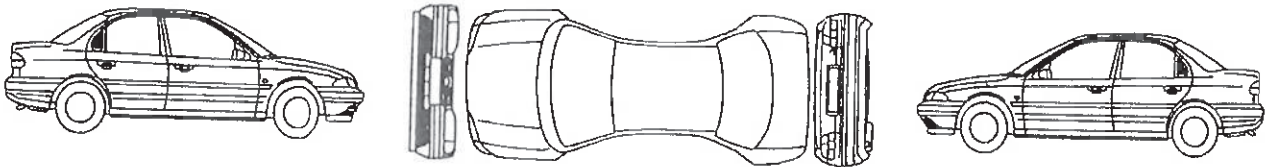
N° Contratto	
Km	12510
Marca e Modello	FIAT PANDA
Colore	BIANCO
Tipo Utilizzatore (drive, cliente)	DRIVER
Nome società	CITTA' DI TORINO

2. Equipaggiamenti e Dotazioni

Libretto di Circolazione/Documento Unico	☒	NO
Libretto Uso e Manutenzione	☒	NO
Targa posteriore	SI	☒
Targa anteriore	SI	☒
Doppie chiavi	☒	NO

Loghi/Pubblicità	SI	☒
Navigatore Funzionante	SI	☒
Cerchi in lega	SI	☒
Stato Veicolo Marcante	☒	NO
Fuel Card (se prevista)	SI	☒

3. Stato d'uso (verifica carrozzeria, cristalli, gomme)

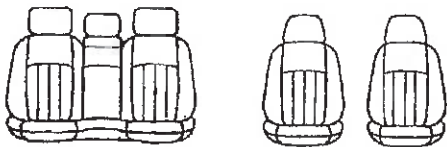


Tipo anomalia

Posizione

+ trampolo + ghiera + kit soccorso

3A. Interni e Pneumatici



Sedili anteriori Sporchi	SI	☒
Sedili posteriori sporchi	SI	☒
Tappetini presenti	☒	NO

Cappelliera	☒	NO
Kit Gomme (Tyre kit)	☒	NO
Spie accese	SI	☒

Tipo anomalia

Posizione

Usurato	giri/No	Stato cerchi
15x	100%	OK
ADx	100%	OK
P5x	100%	OK
ADx	100%	OK

N.B.: Il presente verbale riportante lo stato d'uso rileva gli aspetti evidenti ad un primo esame visivo delle condizioni del veicolo. Pertanto, come previsto dalle condizioni generali di locazione, lo stato d'uso finale del veicolo sarà rilevato da perito iscritto all'Albo, tenendo conto anche del presente verbale. Sarà dunque redatta perizia, da considerarsi allegato del presente verbale, contenente quantificazione dei danni rilevati. Il Cliente dichiara di accettare lo stato d'uso del veicolo come descritto nel presente documento e nella successiva perizia eseguita da perito. Il cui giudizio finale sarà insindacabile. La ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico si riserva di addebitare ogni danno emergente dalla mancata restituzione di eventuali accessori mancanti in sede di restituzione, ivi comprese le chiavi ed i duplicati del veicolo. Gli ulteriori danni al veicolo come rilevati saranno addebitati nella misura di cui alla Lettera di addebito, da considerarsi pure allegato alla presente, sulla base della perizia, tenendo conto della regolarità delle denunce e della regolarità delle limitazioni di responsabilità previste dalle condizioni generali e particolari di locazione. La perizia, la lettera di addebito ed il compendio fotografico saranno disponibili per il Cliente sul profilo personale My Ayvens entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.

Timbro e/o Firma dell'ente preposto al ritiro

FABIO ZICOTTI

TRISCAR
VIA RAVIGIO 9/11
10098 RIVOLI TO
TEL. 011-9588275

Firma Utilizzatore Per Riconsegna del veicolo e delle dotazioni

MARCO GIRARDI

Marco Girardi



ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia

Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



All. 3)

ISTANZA DI AMMISSIONE

Affidamento diretto mediante M.E.P.A.

Trattativa diretta n. 5536716

Fornitura di n. 2 autovetture mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz.

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a il _____ a _____ prov. _____,

residente in via / piazza _____ n. _____

del Comune di _____ prov. _____,

in qualità di _____

della società _____,

con sede legale in via / piazza _____ n. _____

del Comune di _____ prov. _____,

ref. tel. _____, cell. _____,

e-mail _____,

p.e.c. _____,

Numeri di posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (in caso di più posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa) e dell'Agenzia delle Entrate, nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero:

Sede zonale di competenza dell'Agenzia delle Entrate:

Sede del servizio principale competente per le funzioni di collocamento, con indirizzo e n. telefonico, (ai fini della verifica di ottemperanza della disciplina del lavoro dei disabili):

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento all'affidamento in oggetto,

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- b) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lett. a) – in ordine alla stabilità occupazionale del personale impiegato, lett. b) – in ordine all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore al proprio personale, e lett. c) – in ordine alle pari opportunità generazionali, di genere e inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, del D.Lgs. 36/2023;
- c) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" / Categoria merceologica "Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio" del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), così come integrate e modificate dalle clausole contenute nel documento “Condizioni particolari della fornitura”;

d) di impegnarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;

e) *[barrare l'opzione pertinente]*

☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999;

ovvero

☐ di non essere assoggettati agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 per le seguenti motivazioni:

f) di conoscere, accettare ed impegnarsi al rispetto del *Codice di comportamento* della Città di Torino, reperibile all'indirizzo internet: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>;

g) di impegnarsi al rispetto del divieto di pantouflage / revolving doors, in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

h) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (I.N.P.S. / I.N.A.I.L.);

i) di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati della società, tramite il Fascicolo Virtuale di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 99 del d.Lgs. 36/2023;

j) di voler subappaltare le seguenti attività:

impegnandosi a garantire, ai lavoratori del subappaltatore, le stesse tutele economiche e normative garantite per il proprio personale;

k) che il/la Referente delegato/a per le attività oggetto dell'appalto, individuato/a ai sensi del par. 12 del documento "Condizioni particolari della fornitura", è il/la seguente:

sig./sig.ra _____

tel. _____, tel. cell. _____,

e-mail _____.

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

All. 4)

**DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Affidamento diretto mediante M.E.P.A.

Trattativa diretta n. 5536716

Fornitura di n. 2 autovetture mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz.

Il/la sottoscritto/a _____,

codice fiscale _____, nato/a il _____,

a _____ prov. _____,

residente in _____ prov. _____,

via _____ n. _____,

Legale Rappresentante della società _____

con sede legale in via / piazza _____ n. _____

del Comune di _____ prov. _____,

partita I.V.A. n. _____, codice fiscale _____,

e in qualità di Datore di Lavoro della stessa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) della propria attività lavorativa, di cui all'art 28, prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione collettiva ed individuale, dispositivi di sicurezza macchine / impianti;

- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, di cui all'art. 36, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall'alto, ...);
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
- coinvolgerà, nell'attività svolta nell'ambito dell'appalto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
- la società risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività commissionate, con gestione a proprio rischio e organizzazione dei mezzi necessari;
- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel documento denominato "Condizioni particolari di fornitura" e suoi allegati;
- informerà l'Amministrazione su eventuali rischi specifici della propria attività, che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.



All. 5)

PATTO DI INTEGRITA'
RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI
(art. 1, comma 17, della Legge 190/2012)

Affidamento diretto mediante M.E.P.A.

Trattativa diretta n. 5536716

Fornitura di n. 2 autovetture mod. FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz.

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure di affidamento e di concessione, eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori.

Il presente Patto, già sottoscritto con firma digitale dal Responsabile Unico del Progetto, deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente e inviato sulla piattaforma M.E.P.A. insieme all'accettazione dell'offerta per l'affidamento in oggetto.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Torino

e

la società _____ (di seguito operatore economico),

codice fiscale / partita I.V.A. _____

con sede legale in via / piazza _____ n. _____

del Comune di _____ prov. _____,

rappresentata dal sig./sig.ra _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____,

in qualità di _____



CITTA' DI TORINO

VISTO

1. la Legge 190/2012, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019, che prevede che le pubbliche Amministrazioni e le Stazioni appaltanti, in attuazione del citato art.1, comma 17, della Legge 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;
3. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i;
4. il Codice di Comportamento della Città di Torino e s.m.i;
5. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente vigente;
6. il D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
7. il D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia", che all'art. 83-bis, comma 3, stabilisce che "le Stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della affidamento in oggetto e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione. Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale, secondo il Codice dei Contratti Pubblici.

1.3 Con il Patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anti corruttivo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.



CITTA' DI TORINO

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal Legale rappresentante della società, è presentato dall'operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto va sottoscritto dal Legale rappresentante del consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal Legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

In caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal Legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale Direttore tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di affidamento.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'operatore economico si impegna:



CITTA' DI TORINO

- ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collisione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della affidamento e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che lo rappresentano, ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a non offrire o concedere vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2000. In caso contrario, il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento;
- a segnalare al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.



CITTA' DI TORINO

3.3. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria.

3.4 L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

3.5. Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3.2 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
2. la risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che non possono comunque superare "complessivamente" il 10% di detto ammontare netto contrattuale;
3. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Autorità competenti.

4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.



CITTA' DI TORINO

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento, si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere comportamenti o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino, e sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della Legge 114/2014.

Articolo 6

Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7

Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Per il Comune di Torino

Il R.U.P. _____

All. 6)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO CONTRATTO:	
IMPORTO CONTRATTO:	
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO:	
DITTA ESECUTRICE:	
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:	
ASSISTENTE/I:	
PERIODO CONTRATTUALE:	
DATA ESECUZIONE:	

VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE:

SI'

NO

FIRMA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: _____

FIRMA ASSISTENTE/I: _____



All. 7)

INFORMATIVA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere, il Titolare ha designato a trattare i dati la Dirigente della Divisione Servizi Generali ed Economato, raggiungibile all'indirizzo: Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino – e al seguente indirizzo di posta elettronica: gestione.automezziporti@comune.torino.it.

Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la protezione dei dati il Dott. Roberto Breviario, raggiungibile all'indirizzo: Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino – e al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd-privacy@comune.torino.it.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Ai sensi degli artt. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento, sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del



CITTA' DI TORINO

Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs. 36/2023, nonché il vigente Regolamento della Città di Torino per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.

Destinatari e categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento UE/2016/679.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al medesimo decreto e al D.P.R. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nonché dal D.Lgs. 159/2011, ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'operatore economico affidatario della fornitura, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi, ai sensi della Legge 136/2010;
- i dati relativi al personale dell'operatore economico affidatario della fornitura, per il quale l'Amministrazione accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da



CITTA' DI TORINO

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13, lett. f), del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023), nonché all'Autorità giudiziaria, all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto, nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento UE/2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di affidamento dell'appalto e nei suoi allegati, nonché nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.



CITTA' DI TORINO

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), notifica (art. 19), portabilità (art. 20) ed opposizione (art. 21) disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la protezione dei dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, e l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

Acquisto a Catalogo (AC): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico per l'acquisto effettuato nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

Bando di Ammissione al Mercato Elettronico (o Bando): bando per l'Ammissione (comprensivo dei relativi allegati) degli Operatori Economici, come di seguito definiti, al Mercato Elettronico;

Canone di noleggio: l'importo periodico corrisposto dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

Capitolato d'Oneri: documento contenente le disposizioni relative all'Ammissione e alla permanenza al Bando di Ammissione;

Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando di Ammissione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti offerti dagli Operatori Economici nel Mercato Elettronico;

Catalogo elettronico: l'elenco dei Prodotti delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dall'Operatore Economico ed esposti all'interno del Sistema di *e-Procurement* secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Ammissione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Codice: il Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici;

Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da Bando di Ammissione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Stazione Appaltante nel caso di acquisto tramite RdO o Trattativa Diretta ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: il contratto di fornitura concluso nell'ambito del Sistema di *e- Procurement* tra l'Operatore



Economico e la Stazione Appaltante;

Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del Codice, relativamente a ciascun contratto di fornitura;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Operatore Economico: indica uno dei soggetti, di cui all' art. 65 e 66 del Codice, che ha ottenuto l'Ammissione quale operatore economico per il Mercato Elettronico,

Ordinativo Diretto di Acquisto: il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Stazione Appaltante dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo;

Parte: la Stazione Appaltante e/o l'Operatore Economico contraente;

Prezzo (o Corrispettivo): il corrispettivo versato dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

Prodotto: il bene offerto dall'Operatore Economico nel Mercato Elettronico;

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o Regole): il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione da parte di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti e che disciplinano i Bandi di Ammissione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Stazioni Appaltanti nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento: il soggetto individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 15 del Codice;

Richiesta di Offerta (o RdO): Modalità di Negoziazione mediante la quale la stazione appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici dalla stessa selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico;

Trattativa diretta (TD): l'invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un unico Operatore Economico selezionato tra quelli ammessi al Mercato Elettronico;

Servizi Connessi: i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, e in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;

Stazioni Appaltanti: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le altre Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera dell'allegato I.1 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.



Articolo 2

Efficacia dell'Ordinativo diretto di acquisto e conclusione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, in tema di conclusione del contratto, l'Ordinativo diretto di acquisto, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordinativo viene caricato e registrato nel Sistema dalla Stazione appaltante, il Contratto si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordinativo e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto acquistato è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli Ordinativi delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del comma 5.
4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordinativo è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro i quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dell'Ordinativo a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante.
5. Nel caso in cui l'Ordinativo sia inviato da una Stazione appaltante che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordinativo ricevuto entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordinativo, dandone apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato alla Stazione Appaltante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le



modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.

6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare alla Stazione Appaltante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordinativo inviato dalla Stazione Appaltante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordinativo entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Stazioni appaltanti. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante entro il termine previsto (quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'Ordinativo) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti venduti dal Fornitore sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto e non tramite RDO o Trattativa Diretta o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 3

Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti mediante Acquisto a Catalogo e mediante procedimento di RdO o TD nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Prodotti di cui al relativo Capitolato Tecnico.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) In caso di Acquisto a Catalogo: dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;

b) in caso di RdO o TD: dalla proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione della Stazione



Appaltante, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti anche sotto forma di Capitolato Tecnico, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

d) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

e) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del Contratto;

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Operatore Economico contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. Resta inteso che in caso di Contratti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), l'Operatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali indicate dalla Stazione Appaltante nelle Condizioni Particolari di Contratto e che recepiscono le previsioni normative.



Articolo 4

Obbligazioni generali dell'Operatore Economico contraente

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Operatore Economico è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo dell'Operatore Economico, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. L'Operatore Economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni Appaltanti, assumendosene ogni relativa alea.



5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'Ammissione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Operatore Economico contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Stazione Appaltante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Operatore Economico prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Operatore Economico si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
8. L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore Economico verificare le relative procedure.
9. L'Operatore Economico si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.



11. L'Operatore Economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Operatore Economico si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. L'Operatore Economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. L'Operatore Economico contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della Stazione Appaltante.

15. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

16. Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia fatto ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico contraente

1. L'Operatore Economico, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:



- a) consegnare alla Stazione Appaltante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
 - d) (nell'ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;
 - f) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. L'Operatore Economico si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto del Contratto e – ove previsti - a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, con riferimento alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. L'Operatore Economico dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della Stazione Appaltante.

Articolo 6

Consegna dei Prodotti e verbale di consegna

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti oggetto di acquisto o noleggio si intende comprensiva (ove compatibili con la natura del Prodotto fornito) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti stessi. Unitamente ai Prodotti, l'Operatore Economico, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico si obbliga, a propria cura, spese e



rischio, a consegnare (ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto e ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante. Nel caso di Prodotti oggetto di noleggio per consegna si intende l'atto del prelievo degli stessi nei luoghi indicati dall'Operatore e previsti nel Contratto.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice.

4. La facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza è consentita ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

5. Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti oggetto di acquisto/noleggio, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, l'Operatore Economico, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi all'Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante (Stazione Appaltante di appartenenza), la data e il numero progressivo dell'Ordine, della RdO o della TD, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dall'Operatore che dalla Stazione Appaltante.

Articolo 7

Verifica di conformità



1. Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 116, comma 2, del Codice nonché dagli articoli 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte della Stazione Appaltante stesso.

2. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dalla Stazione Appaltante avvengono a spese dell'Operatore Economico. Pertanto, tra l'altro, l'Operatore Economico si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. La Stazione Appaltante dovrà restituire detti Prodotti all'Operatore Economico nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; l'Operatore Economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico.

4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.

5. L'Operatore Economico s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

6. Qualora il Punto Ordinate non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico è tenuto a provvedere, contestualmente



al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

7. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

8. Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità.

Articolo 8

Assistenza e garanzia

1. L'Operatore Economico contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".

2. Oltre alla casella di posta elettronica, l'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Stazioni Appaltanti circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l'eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della citata Delibera.

3. In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, l'Operatore Economico e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza *standard* eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dall'Operatore Economico medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Operatore Economico si impegna ad assistere la Stazione Appaltante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

4. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dall'Operatore Economico e/o dal produttore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo dell'Operatore



Economico.

5. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico contraente previo accordo con la Stazione Appaltante di appartenenza.

6. Con riferimento all'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, l'Operatore Economico si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nella RdO o TD, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

7. Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Articolo 9

Disinstallazione (dei Prodotti oggetto di noleggio)

1. Ove compatibile con la natura del Prodotto, al termine della durata del Contratto, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, l'Operatore Economico contraente è tenuto a ritirare i Prodotti oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dal Stazione Appaltante nella RdO o TD o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto.

2. Nell'ipotesi in cui i Prodotti oggetto di noleggio non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto all'Operatore Economico alcun corrispettivo ulteriore.

Articolo 10

Corrispettivo

1. In caso di Acquisto a Catalogo, il Prezzo o Canone di noleggio dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico. Nel caso di acquisto tramite RdO o TD il Prezzo o Canone di noleggio sarà quello risultante dall'offerta dell'Operatore Economico in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà corrispondere al Fornitore un'anticipazione del corrispettivo tra il 20 e il 30% dell'importo contrattuale alle condizioni e modalità stabilite dall'art. 125 del Codice.

2. Il Prezzo o Canone di noleggio comprende, tra l'altro:

a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da terzi da questi incaricati;



- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.

3. Il Prezzo o Canone di noleggio decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti o, nel caso di noleggio, dal giorno di prelievo degli stessi.

4. Il Prezzo o Canone di noleggio è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo o Canone di noleggio include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Stazione Appaltante o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore Economico contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.

6. I Prezzi o il Canone di noleggio dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi, la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.



2. L'Operatore Economico si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Per le Stazioni Appaltanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Nel caso in cui il contratto sono previsti pagamenti in acconto per stati di avanzamento lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del Codice.
5. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Stazione Appaltante - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dall'Operatore Economico alla Data di Accettazione della fornitura.
7. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RdO o TD a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Rimane inteso che le Stazioni Appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
10. In caso di ottenimento da parte del Stazione Appaltante del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo



nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice.

Articolo 12

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO o nella TD, sarà applicata all'Operatore Economico una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Stazioni Appaltanti.
5. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai



precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 13

Responsabilità

1. L'Operatore Economico si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 14

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico per l'Ammissione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per le ipotesi di cui al 94, comma 1 del Codice;



- c) nelle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- d) qualora nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto;
- h) violazione del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto;
- i) violazione dell'art. 18, comma 4, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
- j) azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- k) nel caso di cui all'art. 20, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- m) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO o TD;
- n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore della Stazione Appaltante.

Articolo 15

Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.



In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2, del Codice.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

5. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 123 del Codice.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice



2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti del Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991
4. È fatto divieto all'Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 17

Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, con facoltà del Stazione Appaltante di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Operatore Economico si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo 18



Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
5. L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.
7. Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 10, 33 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Operatore Economico o al Stazione Appaltante informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 13.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. L'Operatore Economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni



di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Operatore Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Operatore Economico sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Stazione Appaltante "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Operatore Economico si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Stazione Appaltante, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Operatore Economico nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui l'Operatore Economico violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Stazione Appaltante diffiderà l'Operatore Economico ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Stazione Appaltante in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Operatore Economico si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e



riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", di seguito "**A.N.AC.**") n. 4 del 7 luglio 2011.
3. In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.



6. L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

7. Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora **A.N.A.C.**) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO o TD, all'indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

8. L'Operatore Economico sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico dedicato/i.

9. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora **A.N.A.C.**) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario



è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'**A.N.AC.**

Articolo 21

Subappalto

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Operatore Economico, così come eventualmente individuate dalla Stazione Appaltante nella documentazione della relativa procedura di acquisto.
3. L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'Operatore economico contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 119 del Codice dei Contratti.

Articolo 22

Evoluzione Tecnologica

1. Per i soli Acquisti a Catalogo, qualora il Prodotto ordinato non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il "fuori produzione", l'Operatore Economico potrà proporre alla Stazione Appaltante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo o Canone.
2. In tal caso l'Operatore Economico dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuta indisponibilità del Prodotto.
3. La Stazione Appaltante, all'esito dell'analisi della documentazione inoltrata circa il Prodotto "evoluto" procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare l'Operatore



Economico a procedere all'evasione dell'ordine con il Prodotto "evoluto" oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.